



## **CESSIONE DEL CREDITO.**

**CASS. CIV., SEZ. III, 16 NOVEMBRE 2010, N. 23093.**

Non sussiste alcuna legittimazione ad agire per il cessionario senza la prova della cessione del credito. La natura consensuale di tale contratto, infatti, comporta che il credito si trasferisca dal patrimonio del cedente a quello del cessionario per effetto dell'accordo, mentre l'efficacia e la legittimazione del cessionario a pretendere la prestazione dal debitore conseguono alla notifica o all'accettazione del contraente ceduto.

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE TERZA CIVILE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI NANNI Luigi Francesco	- Presidente -
Dott. PETTI Giovanni Battista	- rel. Consigliere -
Dott. FILADORO Camillo	- Consigliere -
Dott. TRAVAGLINO Giacomo	- Consigliere -
Dott. DDAMICO Paolo	- Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

G.E.I. GRUPPO ESATTORIALE ITALIANO S.R.L. (OMISSIS), in persona del suo amministratore unico Sig.ra T.F.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DEI QUATTRO VENTI 80, presso lo studio dell'avvocato CARACCIOLIO ANTONIO GIOVANNI, che la rappresenta e difende giusta delega in calce al ricorso;  
- ricorrenti

**CONTRO**

S.A.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134 presso Studio Legale FIORILLO E ASSOCIATI, rappresentata e difesa dall'avvocato DE FELICE CLAUDIO giusta delega a margine del controricorso;  
- controricorrenti -



avverso la sentenza n. 336/2005 del TRIBUNALE di LATINA, SEDE DISTACCATA DI TERRACINA, emessa il 03/10/2005, depositata il 03/10/2005 R.G.N. 736/2004;  
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/10/2010 dal Consigliere Dott. GIOVANNI BATTISTA PETTI;  
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GOLIA Aurelio che ha concluso con l'accoglimento del ricorso.

### **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

1. La società Gruppo esattoriale italiano srl - da ora in breve GEI - ha impugnato la sentenza del giudice di pace di Terracina n. 266 del 2003, che accoglieva la opposizione a precetto proposta da S.A.M. nei confronti di detta società che sosteneva di essere la cessionaria del credito. Contro tale gravame ha resistito la S. chiedendone il rigetto.
2. Il Tribunale di Latina sez. di Terracina, con sentenza del 3 ottobre 2005, non notificata, in riforma della sentenza del giudice di Pace ha dichiarato il difetto di legittimazione della GEI per non aver dato nè in primo nè in secondo grado la prova della cessione del credito.
3. Contro la decisione ricorre la Gei deducendo unico motivo, resiste la controparte con due controricorsi.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

4. Preliminarmente deve ritenersi inammissibile la proposizione di un secondo controricorso, riproduttivo del primo, avverso unico ricorso della parte ricorrente, come risulta dalla produzione in atti.
5. Nel merito il ricorso GEI non appare fondato ed è in parte inammissibile introducendo questioni nuove e prive di autosufficienza.  
Per chiarezza espositiva si offre una sintesi del motivo, ed a seguire la confutazione in diritto.
5. 1. SINTESI DEL MOTIVO DEL RICORSO GEI. Deduce la ricorrente un motivo unico contenente due censure: una prima che deduce error in procedendo per la violazione dell'art. 187 c.p.c. dell'art. 87 disp. att. c.p.c., dell'art. 359 c.p.c. in relazione agli artt. 1250 e 1264 c.c.; una seconda che lamenta la motivazione insufficiente e contraddittoria circa un punto della decisivo della controversia relativo alla produzione fatta in appello del documento relativo alla cessione, prova non esaminata perchè ritenuta tardiva.  
La tesi sostenuta, nella parte finale del motivo, è che la notifica del precetto, anche in mancanza di prova scritta della cessione, era idonea a costituire la cessione del credito richiesta dallo art. 1264 c.c. per il perfezionamento della cessione stessa.
- 5.2. CONFUTAZIONE IN DIRITTO. La censura in diritto appare priva di decisività e di autosufficienza. Il punto centrale in discussione è il seguente: la GEI a fronte della eccezione di difetto di legittimazione passiva, tempestivamente sollevata in primo grado e



ribadita con lo appello incidentale, ha depositato solo nella udienza di precisazione delle conclusioni in data 20 settembre 2004 una lettera raccomandata, con avviso di ricevimento relativo alla cessione del credito del 15 settembre 1998.

Tale lettera non risulta in alcun modo riprodotta, ed essendo stata stralciata per la sua tardiva produzione, neppure viene in considerazione in questa sede, sotto il profilo della indispensabilità e rilevanza della sua valutazione. Vedi in particolare Cass. 2004 n. 10487 e 2007 n. 17606 per utili approfondimenti.

A fronte di tale preclusione processuale secondo il testo vigente dello art. 345 c.p.c. al tempo della produzione del documento - vedi SU 2005 n. 8203 e 2007 n. 14766 - il ricorrente, per la prima volta in cassazione, pone il quesito di un atto sostitutivo della prova della comunicazione della cessione, costituito dal precetto notificato. Anche tale atto, peraltro, non risulta riprodotto nel suo contenuto onde resta improponibile la sua valutazione senza averne una compiuta descrizione. Ma, assorbente è la inammissibilità della introduzione di un motivo nuovo in sede di esame della legittimità della sentenza. Dovendo pertanto limitare la analisi del motivo nella parte ammissibile, nessun error in procedendo o in iudicando risulta compiuto e non risulta neppure specificatamente colpita la ratio decidendi che fonda il difetto di legittimazione sulla mancata prova in ordine alla cessione del credito, secondo un prudente apprezzamento delle prove.

La fattispecie in esame peraltro non si adatta alle recenti decisioni di questa Corte, negli arresti nn. 8373 del 2009 e n. 23463 del 2009 che pongono in evidenza il momento consensuale della cessione e quello successivo della efficacia verso il debitore ceduto, posto che nel giudizio di cognizione che deriva alla opposizione a precetto è proprio il debitore ceduto che, eccependo tempestivamente il difetto di legittimazione attiva e la mancata comunicazione della cessione, esige da parte del cessionario la dimostrazione della titolarità della azione creditoria e della consistenza del credito azionato.

Quanto alla censura per difetto di motivazione, si osserva che essa non viene posta in via autonoma e che pertanto risulta priva di autosufficienza non indicando le ragioni della inidoneità dello iter logico chiaramente espresso nella sentenza oggetto di ricorso.

Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese del grado, liquidate come in dispositivo.

#### **P.Q.M.**

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente in favore di S. A.M., alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 1200,00 di cui Euro 200,00 per spese, oltre accessori e spese generali come per legge.

Così deciso in Roma, il 7 ottobre 2010.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2010